

**DELIBERA N. 204/20/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
PALMIERI / FASTWEB S.P.A. / WIND TRE S.P.A.  
(GU14/176408/2019)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 23 aprile 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio*

*dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;*

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l'articolo 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare “*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*”, opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTA l'istanza della Sig.ra Palmieri acquisita con protocollo n. 0396824 del 19/09/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, in esito alla modifica delle condizioni contrattuali a opera di Fastweb S.p.A., in data 28.02.2018 ha stipulato un contratto con Wind Tre S.p.A. per la fornitura dei servizi telefonici, previa migrazione dell'utenza *business* n. 0955873xxx.

In data 03.04.2018 l'utente ha quindi comunicato a Fastweb S.p.A. “*la volontà di passare ad altro operatore mantenendo la numerazione storica 0955873xxx*”.

Tuttavia, la procedura di portabilità non è stata espletata e, per di più, a decorrere dal 03.04.2018 sia il servizio voce che il servizio *internet* sono stati interrotti. In relazione a tanto, la Sig.ra Palmieri ha sporto subito reclamo telefonico (ticket n. 28542867 del 03/04/2018) e “*a causa della persistenza del disservizio, l'istante effettuava nuovi reclami con i seguenti ticket di segnalazione: 29425270 del 19/04/2018, 30064292 del 04/05/2018, 30605199 del 17/05/2018, 30813559 del 22/05/2018, 31711997 del 12/06/2018, 31855815 del 14/06/2018 e 32003232 del 18/06/2018*”.

Nonostante i servizi telefonici non fossero erogati, Fastweb S.p.A. proseguiva il ciclo di fatturazione “*che veniva integralmente contestata*”.

Al fine di ottenere la riattivazione della linea telefonica, l'utente avviava i procedimenti GU5/3865/2018 e GU5/18025/2018. In esito al provvedimento temporaneo adottato dal CORECOM competente in data 16.10.2018, “*Fastweb dichiarava di non aver ricevuto richieste di migrazione da Wind*”, mentre Wind Tre S.p.A. comunicava che “*a seguito della bonifica dei sistemi da parte di Fastweb si è provveduto ad inserire ordine di attivazione sui sistemi WIND Tre n. 1-443114927048*”. Inoltre, il medesimo operatore, in data 19.10.2018, dichiarava “*di aver ricevuto KO da Fastweb per codice di migrazione errato*”, benché “*il codice di migrazione (FTH09512905184007) comunicato dall'istante risultava essere assolutamente corretto*”.

Wind Tre S.p.A., in data 24.10.2018, ha dichiarato di aver effettuato ulteriori verifiche “*con il Gestore Fastweb che in data 22 ottobre riferisce di avere cessato la risorsa sulla quale era attestata la numerazione 0955873xxx; pertanto l'unica modalità che l'istante ha per migrare in Wind è in NPP (number portability pura), quindi con l'attivazione di una LNA (linea non attiva) sulla quale verrà effettuata la portabilità della numerazione originaria del cliente*”. In relazione a tanto, parte istante “*confermava la volontà di procedere con la portabilità del numero con qualsivoglia tecnologia, compresa l'attivazione di una LNA sulla quale effettuare successivamente la portabilità della numerazione storica*”.

Pertanto, nel gennaio 2019 Wind Tre S.p.A. attivava una numerazione provvisoria sulla quale forniva i servizi voce e dati, “*dopo ben 8 mesi di assoluta sospensione della fornitura*”; tuttavia, la procedura di portabilità della numerazione 0955873xxx, di cui l'istante dichiara di essere titolare dall'anno 2016, non è stata mai espletata, dovendosi quindi ritenere che sia andata perduta.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti l'istante ha presentato le seguenti richieste:

- i. la corresponsione dell'indennizzo per completa interruzione dei servizi, voce e dati (dal 03.04.2018 al 10.01.2019), per un totale di 283 giorni;
- ii. la corresponsione dell'indennizzo per omessa portabilità dell'utenza *business* n. 0955873xxx (dal 08.04.2018 al 24.06.2019, data dell'udienza di conciliazione) per un totale di 443 giorni;
- iii. la corresponsione dell'indennizzo per perdita della numerazione di cui l'istante era titolare dall'anno 2016;
- iv. la corresponsione dell'indennizzo per mancata risposta ai reclami sporti a far data dal 19.05.2018;

- v. l'annullamento delle morosità pendenti;
- vi. rimborso per spese di assistenza e procedura.

## 2. le posizioni degli operatori

Wind Tre S.p.A. ha dichiarato in memorie che *“in data 16.03.2018 risulta presente un ordine di migrazione della linea 0955873xxx nello scenario Wind Tre Recipient - Fastweb Donating”*. L'ordine è andato in errore con motivazione *“cliente cessato o in cessazione”*. In data 05.04.2018 è stato inviato un nuovo ordine di attivazione, andato in errore con motivazione *“CF o P.Iva non valido”*.

Il 29.05.2018 è poi pervenuta all'operatore una PDA per l'attivazione di una nuova numerazione Wind Tre, ma il contratto è stato chiuso il quanto *“il cliente dichiara di non voler procedere col contratto in quanto richiede la portabilità del suo attuale numero e non una nuova linea”*.

L'operatore ha altresì rappresentato che, in data 16 ottobre 2018, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, aveva comunicato al CORECOM Sicilia che *“a seguito della bonifica dei sistemi da parte di Fastweb si è provveduto ad inserire ordine di attivazione sui sistemi Wind Tre n. 1-443114927048”*; tale ordine ha tuttavia ricevuto il KO da Fastweb S.p.A. in quanto il codice di migrazione inserito -FTH09512905184007- risultava essere errato, pertanto è stato richiesto all'operatore *donating* di effettuare le dovute verifiche in relazione alla correttezza del CDM. In riscontro, Fastweb S.p.A. ha comunicato che il codice di migrazione corretto era FTH09512905184007F. Wind Tre S.p.A., sempre nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, ha in proposito dichiarato che *“poiché il codice di migrazione inserito da Wind tre nell'ordine di attivazione è risultato coincidente con quello fornito dal gestore Donating fastweb, si è provveduto ad effettuare ulteriori verifiche con il gestore Fastweb che in data 22 ottobre riferisce di aver cessato la risorsa sulla quale era attestata la numerazione 0955873xxx; pertanto l'unica modalità che l'istante ha per migrare in Wind è in NPP (number portability pura), quindi con l'attivazione di una LNA (linea non attiva) sulla quale verrà effettuata la portabilità della numerazione originaria del cliente”*. In relazione a tanto parte istante *“confermava la volontà di procedere con la portabilità del numero con qualsivoglia tecnologia, compresa l'attivazione di una LNA sulla quale effettuare successivamente la portabilità della numerazione storica”*.

L'istante, in data 17.09.2018, ha avviato il nuovo procedimento GU5/18025/18 nell'ambito del quale Wind Tre S.p.A., il 19 settembre seguente, ha precisato che la procedura di portabilità della numerazione di cui si discute non è stata espletata con motivazione *“cliente cessato o in cessazione”*. In particolare, l'operatore ha dichiarato che *“qualora la numerazione fosse cessata con il gestore donating non sarà tecnicamente possibile procedere alla migrazione sui sistemi Wind Tre”*. Peraltro, *“l'operatore Fastweb in data 28.09.2018 nelle proprie memorie confermava il KO per numero cessato o in cessazione”*.

Fastweb S.p.A., sempre nel fascicolo GU5/18025/18, ha dichiarato di aver annullato la cessazione e di restare, pertanto, in attesa dell'avvio di una nuova procedura da parte del gestore scelto dall'istante.

Il CORECOM Sicilia, il 9.10.2018, ha quindi emesso un provvedimento temporaneo a fronte del quale Wind Tre S.p.A. ha ribadito la medesima posizione espressa nell'ambito del GU5/3865/2018 (ovvero che *“poiché il codice di migrazione inserito da Wind tre nell'ordine di attivazione è risultato coincidente con quello fornito dal gestore Donating fastweb, si è provveduto ad effettuare ulteriori verifiche con il gestore Fastweb che in data 22 ottobre riferisce di aver cessato la risorsa sulla quale era attestata la numerazione 0955873xxx; pertanto l'unica modalità che l'istante ha per migrare in Wind è in NPP (number portability pura), quindi con l'attivazione di una LNA (linea non attiva) sulla quale verrà effettuata la portabilità della numerazione originaria del cliente”*). In relazione a tanto parte istante *“confermava la volontà di procedere con la portabilità del numero con qualsivoglia tecnologia, compresa l'attivazione di una LNA sulla quale effettuare successivamente la portabilità della numerazione storica”*). Fastweb S.p.A. ha invece dichiarato che *“l'utenza non è cessata mentre risulta cessata da TIM la risorsa per tale motivo la migrazione non riesce ad andare a buon fine. Wind dovrebbe procedere con una procedura di portabilità pura”*.

Il 30.10.2018 è pervenuta alla Società *“una proposta di contratto nel formato cartaceo ed elettronico per la sola richiesta di attivazione di una LNA, ovvero senza richiesta di NP!! La nuova utenza 0956682xxx veniva attivata in data 05/11/2018. Il DN 0955873xxx non è stato acquisito in quanto non più attivo e di cui l'istante non ha più richiesto la NP attivando invece una nuova utenza!”*.

Infine, l'operatore ha dichiarato di aver sempre puntualmente informato l'utente dei KO pervenuti dal *donating*; pertanto ha ribadito la propria estraneità in merito al disservizio contestato

Fastweb S.p.A., in memorie, ha precisato, *in primis*, che l'istante, in data 3 aprile 2018, ha inviato disdetta, in atti; ciò stante, *“la prima richiesta di migrazione è stata bocciata in quanto le due procedure -cessazione e migrazione- non sono compatibili”*.

L'operatore ha comunque dichiarato che, a seguito della richiesta di migrazione, ha annullato la richiesta di cessazione in attesa di una nuova richiesta di migrazione da parte di Wind Tre S.p.A., ma alcuna richiesta è pervenuta; pertanto *“in assenza di qualsivoglia altra richiesta di migrazione e/o portabilità dell'utenza in esame, e senza la comunicazione di espletamento né disdetta dell'istante il rapporto è proseguito”*. In particolare, Fastweb S.p.A. ha rilevato di non aver *“bocciato una successiva procedura per CDM errato e difatti di detta, presunta, bocciatura Wind non ha dato alcuna evidenza in atti”*.

Infine, la Società ha precisato che l'allegato 12, depositato da controparte al fascicolo, *“non è idoneo a comprovare la titolarità del numero dal 2016 atteso che alcuna utenza è riportata in detto documento”*.

### 3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento, come di seguito precisato.

Nel merito, in relazione a quanto addotto da Fastweb S.p.A. in memorie, si precisa che l'utente non ha inviato una semplice disdetta, ma ha precisato di recedere dal contratto "*per passaggio ad altro operatore*", lasciando quindi intendere che l'utenza sarebbe migrata. A fronte di ciò, non si ritiene corretta la procedura di cessazione avviata da Fastweb S.p.A.

L'operatore, inoltre, ha dichiarato che "*in assenza di qualsivoglia altra richiesta di migrazione e/o portabilità dell'utenza in esame, e senza la comunicazione di espletamento né disdetta dell'istante il rapporto è proseguito*", ma non ha dimostrato la regolare erogazione/fruizione dei servizi telefonici a far data dal 3.04.18, a fronte della contestazione dell'utente e nonostante i numerosi reclami telefonici che, incontestatamente, lo stesso ha addotto di aver effettuato.

Si rileva, tuttavia, che a fronte della PDA datata 29.05.18, l'utente non ha acconsentito all'attivazione di una nuova linea telefonica da parte di Wind Tre S.p.A. che invece avrebbe risolto il disservizio relativo all'interruzione dei servizi voce e *internet*. Pertanto, si ritiene che il protrarsi del disservizio a far data dal 29.05.2018 non possa essere addebitato a Fastweb S.p.A. La Società resta comunque responsabile della interruzione dei servizi nel periodo compreso dal 03.04 al 29.05.2018 e, pertanto, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante l'indennizzo previsto dall'articolo 6, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*, in misura pari ad euro 12,00 al giorno, per 56 giorni, per un importo complessivo pari a euro 1.344,00.

Invece, il disservizio patito dall'utente in riferimento al periodo compreso dal 29.05 al 5.11.2018 (data in cui Wind Tre S.p.A. ha attivato una nuova linea telefonica), può trovare soddisfazione nell'ambito dell'accoglimento della richiesta *sub ii.*, atteso che, se l'utente avesse acconsentito all'attivazione di una nuova linea telefonica, come proposto da Wind Tre S.p.A. in data 29 maggio 2018, non avrebbe patito la mancata fruizione di entrambi i servizi telefonici, ma solo l'omessa portabilità della numerazione ed è questa la condotta colposa che principalmente si imputa all'operatore *recipient* e di cui lo stesso deve rispondere. Pertanto, Wind Tre S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante l'indennizzo previsto dall'articolo 7, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*, in misura pari a euro 10,00 al giorno, per 160 giorni, per un importo complessivo pari a euro 1.600,00.

Infine, si precisa che non trova conferma nella documentazione al fascicolo l'omessa fornitura dei servizi telefonici in riferimento al periodo compreso dal 5.11.2019 al 10.01.19, atteso che non si riscontrano reclami, pertanto alcun indennizzo può essere corrisposto in relazione a tale periodo.

Si osserva, altresì che l'omessa portabilità della numerazione ne ha di fatto determinato la perdita, comunque riconducibile alla responsabilità dell'operatore *recipient* che non ha dimostrato di essersi utilmente attivato per l'acquisizione della numerazione. Tanto ne è prova il fatto che il 02.08.2018 l'utente ha depositato il GU5/3865/18, al fine di ottenere sia la riattivazione della linea telefonica che la portabilità

del numero. Tuttavia, l'ordine (n. 1-443114927048) processato da Wind Tre S.p.A., in esecuzione al provvedimento temporaneo adottato dal Corecom il 16.10.18, è andato in *KO* con causale “*codice di migrazione errato*”. Infatti, come risulta dagli atti al fascicolo, l'operatore *recipient* ha inviato l'ordine riferito al codice di migrazione FTH09512905184007 e, nonostante Fastweb S.p.A. avesse comunicato, in data 19.10.2018, il codice di migrazione corretto, ovvero FTH09512905184007F, la società Wind Tre S.p.A. non si è adoperata per rilanciare l'ordine in riferimento al codice di migrazione esatto.

Il 24.10.18 Wind Tre S.p.A. ha dichiarato, nell'ambito della procedura n. GU5/3865/18, che “*l'unica modalità che l'istante ha per migrare in Wind è in NPP (number portability pura), quindi con l'attivazione di una LNA (linea non attiva) sulla quale verrà effettuata la portabilità della numerazione originaria del cliente*”. Pertanto, la Sig.ra Palmieri, il 26.10.2018, nell'ambito del procedimento GU5/18025/18 (nel frattempo depositato il 16.09.18), ha dichiarato di voler procedere con l'attivazione di una LNA sulla quale effettuare successivamente la portabilità della numerazione storica. Il 31 ottobre seguente Wind Tre S.p.A. asserisce che “*come richiesto dall'istante si è provveduto ad inserire ordine di attivazione 1-445275676622. Sarà cura di WIND Tre monitorarne l'espletamento*”. Tuttavia, in data 5.11.18, l'operatore ha attivato una nuova utenza, adducendo che “*il DN 0955873088 non è stato acquisito in quanto non più attivo e di cui l'istante non ha più richiesto la NP attivando invece una nuova utenza*” e, a comprova di ciò, ha prodotto una PDA sottoscritta dall'utente il 23.10.18 in cui non è richiesta la portabilità del numero storico.

Premesso che la PDA sottoscritta il 23.10.18 doveva considerarsi prodromica all'attivazione della linea su cui portare la numerazione 0955873xxx, la stessa non può valere a esonerare l'operatore dall'espletamento della procedura di *NPP* concordata.

Per quanto sopra, rilevato che Wind Tre S.p.A., per circa nove mesi dalla sottoscrizione del contratto, non ha acquisito l'utenza, nonostante l'impegno assunto nell'ambito del procedimento GU5/18025/18 in relazione all'espletamento dell'ordine di attivazione 1-445275676622, si ritiene che, in accoglimento alla richiesta *sub iii.*, l'operatore debba corrispondere l'indennizzo previsto dall'articolo 10, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*, nella misura di euro 400,00 per due anni, computati in riferimento al periodo compreso dal 2016 al 2018, per complessivi 800,00 euro.

Viceversa, non si ritiene di accogliere la richiesta *sub iv.* in quanto la mancata risposta ai reclami è stata già valutata ai fini del riconoscimento degli indennizzi per interruzione dei servizi, mancata attivazione della linea e perdita della numerazione; diversamente operando la stessa condotta verrebbe sanzionata in termini compensatori due volte.

Per quanto concerne la richiesta *sub v.*, atteso che Fastweb S.p.A. non ha dimostrato la regolare erogazione/fruizione dei servizi a far data dal 03.04.18, tutti gli importi eventualmente addebitati in riferimento alla numerazione dedotta in controversia devono essere stornati, ovvero rimborsati. Parimenti, devono essere stornati, ovvero

rimborsati, tutti gli importi eventualmente addebitati da Wind tre S.p.A. in riferimento al contratto sottoscritto con l'utente in data 28.02.18.

Infine, non si ritiene di accogliere la richiesta *sub vi.*, atteso che la procedura di risoluzione delle controversie, a mezzo della piattaforma *Conciliaweb* è gratuita e al fascicolo non risultano spese adeguatamente documentate.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza della Sig.ra Palmieri, nei confronti delle società Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Fastweb S.p.A., oltre a stornare, ovvero rimborsare, tutti gli importi eventualmente addebitati in riferimento alla numerazione dedotta in controversia a far data dal 03.04.18, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, mediante bonifico o assegno bancario, euro 1.344,00 (milletrecentoquarantaquattro/00), maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di interruzione dei servizi.

3. La società Wind Tre S.p.A., oltre a stornare, ovvero rimborsare, tutti gli importi eventualmente addebitati in riferimento al contratto stipulato con l'utente in data 28.02.18, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, mediante bonifico o assegno bancario, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 1.600,00, (milleseicento/00) a titolo di indennizzo per omessa portabilità;
- ii. euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di indennizzo per perdita della numerazione.

4. I termini per l'esecuzione al presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 23 marzo 2020 e dalla proroga intervenuta ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e della proroga intervenuta ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Nicola Sansalone